

CRITERI E MODALITA' PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

1) Il presente atto disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione di quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del medesimo decreto.

2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà sottoposte ai controlli di cui al presente disciplinare sono quelle rese per il conferimento di incarichi su nomina o proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

3) I controlli di cui al punto 1) sono svolti secondo le seguenti modalità:

- in misura totale: sul 100% delle dichiarazioni presentate per ciascun procedimento con riguardo ai "carichi pendenti" e "casellario";
- in misura totale: sul 100% delle dichiarazioni presentate dai soggetti esterni inquadrati negli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore con riguardo alla verifica del titolo di studio corrispondente alla laurea;
- controllo puntuale: sul 100% delle dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato quando vi sono contrasti, incoerenze, imprecisioni, omissioni o lacune tali da far sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo il mero errore materiale.

4) Il controllo delle dichiarazioni è effettuato:

- mediante consultazione diretta delle informazioni disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana alla voce "Amministrazione Trasparente" e sui siti del Ministero della Pubblica Amministrazione (Anagrafe delle prestazioni) e Ministero degli Interni (Anagrafe degli Amministratori locali e regionali);
- mediante richiesta di conferma scritta alle amministrazioni certificanti, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.

6) Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 della L. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.

7) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni saranno trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.

8) Resta ferma la responsabilità del dichiarante per le dichiarazioni mendaci o per l'omissione di informazioni in merito ad incarichi svolti o in corso di svolgimento rilevanti ai fini della sussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità.

IL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA

Dott.ssa *Vitalba Vaccaro*